



PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI SANDRIGO

ORIGINALE

Registro Generale n. 116

ORDINANZA DEI RESPONSABILI

N. 99 DEL 01-12-2020

Ufficio: MANUTENZIONE

Oggetto: SGOMBERO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI, DAI TETTI E DA ALTRI LUOGHI PUBBLICI.

VISTO l'art. 12 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01.07.2010 il quale prevede che gli abitanti frontisti di zone servite di marciapiede devono provvedere alla pulizia dello stesso in caso di neve;

VISTO il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Ai proprietari dimoranti nello stabile, portieri ed i custodi o, in mancanza, agli inquilini abitanti od occupanti le case di privata abitazione, negozi, esercizi, stabilimenti, magazzini ecc. a:

1 - Sgomberare dalla neve e dal ghiaccio l'area antistante il rispettivo fabbricato per tutta la lunghezza del marciapiede e, ove questo non esista e l'ampiezza della strada lo consenta, per una larghezza di almeno m. 1.50 durante e dopo le precipitazioni nevose. La neve dovrà essere ammassata lungo il marciapiede o al margine dell'area sgomberata in modo da non impedire la libera circolazione veicolare e pedonale ed è vietato ammassarla a ridosso di siepi. La stessa non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico. I proprietari di piante i cui rami sporgono su aree di pubblico passaggio sono obbligati all'asportazione della neve ivi depositata;

2 - Aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque e, se possibile, anche una striscia di cm. 20 di cunetta lungo il filo del marciapiede, sempre per facilitare il deflusso delle acque;

3 - Rimuovere la neve dai tetti che, per la loro inclinazione, esposizione e natura del coperto, possono provocare la caduta di masse nevose o successivi ghiaccioli formati sulle gronde. Si deve tenere presente che lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi e da qualunque posto sopra il livello del suolo o dei ghiaccioli dalle gronde, deve farsi sempre con le opportune cautele affinché l'operazione non riesca pericolosa od incomoda ai passanti e non provochi danni alle cose;

4 - Far sostare i mezzi di trasporto alla stretta destra, rimuovendoli dalle posizioni irregolari e ciò per facilitare il transito degli spartineve senza dover incorrere alla rimozione forzata.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli;

5 - E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori di edifici a qualunque scopo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

In caso di nevicata che superi lo strato di cm. 10, i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, ricoverandoli nei box o nelle autorimesse o nei cortili delle abitazioni, anche in deroga ai regolamenti condominiali.

AVVERTE

Il personale del Consorzio di Polizia Locale "*Nordest Vicentino*" è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza

Ai sensi dell'art. 3, comma 4° e art.5 comma 3 della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i. avverte che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 dalla notificazione della presente.

Il responsabile del procedimento è il geom. Reniero Giuseppe.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano una sanzione amministrativa a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 40 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale
l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

- 1) al Sig. SINDACO - sede
- 2) al Sig. Assessore ai Lavori Pubblici - sede
- 3) Al Consorzio di Polizia Locale "*Nordest Vicentino*" – distaccamento sede
- 4) Agli atti dell'Ufficio tecnico – Servizio Lavori pubblici - sede

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reniero Giuseppe

documento a firma digitale

ai sensi Capo II del D.lgs 82/2005

Reg. Pubbl. n. 1080

In pubblicazione all'albo on-line del Comune di Sandrigo per quindici giorni

dal 12.12.2020 al 16.12.2020

firma MESSO COMUNALE

Vendramin Luca